CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RATEIZZAZIONE DEL DIRITTO ANNUALE E DELLA INDIVIDUAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DISAGIO ALLA BASE DELLA RICHIESTA.

Articolo 1 Oggetto e definizione

Il presente documento disciplina, sulla base di quanto previsto dall'art. 12 del Decreto n. 54/2005 e dall'art. 11 del "Regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazioni delle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale" (d'ora in avanti definito "Regolamento") approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 7 del 26.07.2006, , il procedimento per la concessione, nei casi di temporanea obiettiva difficoltà, della dilazione nel numero massimo di dieci rate, di somme dovute per diritto annuale, sanzioni e interessi, derivanti da:

- a) irrogazione di sanzioni amministrative tributarie¹
- b) iscrizione a ruolo

Articolo 2 Definizione di obiettiva difficoltà e di temporaneità

Ai fini del presente documento, per situazione di obiettiva difficoltà dell'impresa si intende ogni temporanea impossibilità di pagare il debito in una unica soluzione, essendo in grado di sopportare l'onere finanziario solo attraverso la ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alle condizioni patrimoniali.

Relativamente a quanto previsto nel presente documento, il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito all'anno/agli anni per i quali viene richiesta la rateazione e/o all'anno/agli anni in cui avviene la contestazione.

Articolo 3 Requisiti e condizioni per la concessione

Ai fini del riscontro dello stato di temporanea obiettiva difficoltà che consente di proporre istanza di rateazione per il pagamento delle somme dovute per il mancato pagamento di diritto annuale, sanzioni e interessi di cui al precedente art. 1, punti a) e b si tiene conto dei seguenti requisiti:

¹ Le sanzioni possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:

a) atto di contestazione di cui all'art. 16 del Dlgs n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;

b) atto contestuale di accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17, comma 1, del medesimo Dlgs n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;

c) iscrizione diretta a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, Dlgs n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;

- 1) stato di salute del soggetto cui è irrogata la sanzione² o di componenti del nucleo familiare;
- 2) evento accidentale o doloso riferito alla singola impresa (furto, incendio, evento naturale, ecc.);
- 3) altre situazioni di temporanea obiettiva difficoltà da valutare di volta in volta.

Condizione per la concessione della rateizzazione è che l'impresa provveda al pagamento del diritto annuale per tutte le annualità precedenti.

Articolo 4 Importo minimo

L'importo minimo per la rateazione è stabilito dal "Regolamento" nella misura di 1.000,00 euro.

Articolo 5 Modalità per la presentazione della richiesta

La domanda di rateazione deve essere presentata dall'interessato all'Ufficio Diritto Annuale della Camera di commercio di Napoli – Centro Direzionale isola C/2 - nel caso di:

- a) somme derivanti da irrogazione di sanzione amministrativa tributaria (ad esclusione di quelle irrogate con procedura di iscrizione diretta a ruolo senza preventiva contestazione), prima dell'iscrizione a ruolo;
- b) importi iscritti a ruolo, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

La domanda dovrà essere presentata secondo il fac-simile predisposto dalla Camera di commercio ed allegato al presente documento e dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di notorietà resa/e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente documento, ovvero da originale o copia conforme della documentazione idonea a documentare il possesso dei medesimi requisiti.

Nel caso di dichiarazione sostitutiva, l'Ente si riserva di compiere accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni in esse contenute.

² Come precisato dal Ministero Attività Produttive con circolare 3587/C del 20.06. 2005, il soggetto responsabile della violazione va identificato con l'autore materiale della violazione, sia esso persona fisica o persona giuridica.

La sanzione pertanto è irrogata all'impresa per la quale risponderà il titolare in caso di imprese individuali, i soci amministratori in caso di società di persone e la stessa società nel caso di società di capitali. Si veda anche art. 9 del "Regolamento"

Articolo 6 Modalità di rateizzazione

Nell'ambito del numero massimo di rate mensili previste dal regolamento, pari a dieci, la rateizzazione di massima potrà essere accordata secondo l'articolazione riportata nella seguente tabella:

IMPORTO	NR. RATE
Da 1000 fino a 1200 euro	7
Dal 1201 fino a 1300 euro	8
Da 1301 fino 1500 euro	9
Oltre 1500 euro	10

Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura del 4%, ai sensi dell'art. 21, del DPR 29 settembre 1973, n. 602.

Articolo 7 Modalità di pagamento delle rate

Le rate mensili, ai sensi dell'art. 19, c. 4, del DPR 29 settembre 1973, n. 602 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

In ogni caso, il debito può essere estinto in qualsiasi momento in un'unica soluzione.

Il pagamento delle rate avverrà:

- a) nel caso di somme derivanti da irrogazione di sanzione amministrativa tributaria (ad esclusione di quelle irrogate con procedura di iscrizione diretta a ruolo senza preventiva contestazione) compilando il modello di pagamento F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi, indicando l'anno di riferimento, la sigla automobilistica della Camera di commercio destinataria del versamento ed il codice tributo 3850 per il diritto annuale, 3851 per gli interessi relativi ad omesso o tardivo pagamento, 3852 per le sanzioni relative;
- b) **nel caso di importi iscritti a ruolo** secondo le modalità definite dal concessionario per la riscossione

Copia della documentazione attestante l'effettuazione dei pagamenti nei termini dovranno essere trasmessi a cura del richiedente all'Ufficio Diritto Annuale.

Articolo 8 Provvedimento di concessione o diniego

Entro 30 gg. dalla data di presentazione dell'istanza, completa della documentazione necessaria per la valutazione della richiesta di rateazione, il Segretario Generale o suo delegato, sulla base dell'istruttoria condotta dall'Ufficio Diritto Annuale, decide sull'esito della richiesta dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

Tale termine, relativamente alle posizioni iscritte a ruolo, decorre dalla data di ricevimento della comunicazione del concessionario che attesta il concreto avvio della procedura esecutiva.

Nel caso di accoglimento, il provvedimento deve specificare il numero delle rate, l'ammontare degli interessi dovuti , la scadenza e le cause di decadenza.

In caso di dilazioni concesse per somme iscritte a ruolo, analoga comunicazione verrà effettuata anche nei confronti del concessionario per la riscossione;

Nel caso di diniego, verranno specificate le motivazioni.

Articolo 9 Decadenza

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Scaduto tale termine, la Camera di commercio provvede alla riscossione coattiva delle somme ancora dovute

Articolo 10 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si rinvia alla normativa vigente.

Le linee di indirizzo contenute nel documento sono applicate, per quanto compatibili, alle istanze di rateizzazione di altri ruoli comunque gestiti dall'ufficio diritto annuale (ruoli riferiti ad annualità pregresse del diritto annuale).

Il presente documento potrà essere integrato e/o modificato a seguito di verifica della prassi e delle fattispecie concrete.